

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/500 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 2015****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure che le autorità di vigilanza devono seguire per approvare l'applicazione di un aggiustamento di congruità conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 86, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 77 *ter* della direttiva 2009/138/CE è consentito alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare un aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, previa approvazione delle autorità di vigilanza, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Occorre stabilire norme relative alle procedure da seguire per approvare l'applicazione di un aggiustamento di congruità.
- (2) Per essere considerata completa, una domanda dovrebbe contenere tutte le informazioni pertinenti necessarie per la valutazione e la decisione da parte delle autorità di vigilanza. Per fungere da base armonizzata alla valutazione e alla decisione da parte delle autorità di vigilanza, una domanda dovrebbe contenere prove tali da dimostrare che tutte le condizioni di cui all'articolo 77 *ter* della direttiva 2009/138/CE sono state soddisfatte.
- (3) La domanda relativa all'applicazione di un aggiustamento di congruità costituisce una decisione strategica ai fini della gestione dei rischi e della pianificazione patrimoniale. Dal momento che la responsabilità ultima dell'osservanza della direttiva spetta all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, come stabilito all'articolo 40 della direttiva 2009/138/CE, si dovrebbe considerare attentamente un suo coinvolgimento nel processo decisionale relativo alla domanda.
- (4) Oltre all'articolo 77 *ter* della direttiva 2009/138/CE, la medesima direttiva indica, agli articoli 44, 45 e 77 *quater*, altri requisiti, i quali si applicano a tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione che utilizzano un aggiustamento di congruità. Una domanda dovrebbe quindi contenere le prove che tutti questi requisiti saranno soddisfatti qualora l'approvazione venga concessa.
- (5) Le procedure da seguire per l'approvazione dell'aggiustamento di congruità prevedono una comunicazione continua tra le autorità di vigilanza e le imprese di assicurazione e di riassicurazione. Rientra in questo quadro la comunicazione prima della presentazione di una domanda formale alle autorità di vigilanza e dopo l'approvazione di una domanda nel corso della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza. Tale comunicazione continua è necessaria per garantire che i giudizi delle autorità di vigilanza siano basati su informazioni e prove pertinenti e aggiornate.
- (6) Per garantire che il processo si svolga in maniera efficiente e priva di ostacoli, è opportuno che le autorità di vigilanza siano in grado di esigere che le imprese di assicurazione e di riassicurazione apportino modifiche alla domanda per valutare le parti in cui le prove presentate sono insufficienti a dimostrare l'osservanza delle condizioni pertinenti di cui all'articolo 77 *ter* della direttiva 2009/138/CE, prima di decidere definitivamente se accettare o respingere la domanda stessa.
- (7) Oltre a esaminare le prove incluse nella domanda, le autorità di vigilanza dovrebbero prendere in considerazione anche altri fattori pertinenti per l'adozione di una decisione in merito all'osservanza dei requisiti di cui alla direttiva 2009/138/CE.
- (8) Dal momento che i portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità possono essere gestiti in un'ottica di continuità, le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione a utilizzare un aggiustamento di congruità per valutare le passività corrispondenti dovrebbero essere anche autorizzate a utilizzare tale aggiustamento per valutare le future obbligazioni di assicurazione, nella misura in cui tali obbligazioni e le attività loro corrispondenti presentano le stesse caratteristiche delle obbligazioni e delle attività incluse nel portafoglio iniziale soggetto ad aggiustamento di congruità e, di conseguenza, comportano i medesimi rischi per l'impresa interessata.

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

- (9) Tenuto conto delle interdipendenze tra le varie domande di approvazione ai sensi della direttiva 2009/138/CE, è opportuno che, quando presenta una domanda di approvazione dell'aggiustamento di congruità, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione informi l'autorità di vigilanza di altre domande di approvazione riguardanti gli elementi di cui all'articolo 308 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE che siano attualmente in corso o previste entro i sei mesi successivi. Tale requisito è necessario per garantire che le valutazioni da parte delle autorità di vigilanza siano basate su informazioni trasparenti e imparziali.
- (10) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione europea.
- (11) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,
- (12) Per rafforzare la certezza giuridica in merito al regime di vigilanza durante il periodo transitorio previsto all'articolo 308 bis della direttiva 2009/138/CE, che inizierà il 1° aprile 2015, è importante garantire che il presente regolamento entri in vigore quanto prima, precisamente il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Domanda di approvazione dell'uso di un aggiustamento di congruità

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che chiedono di utilizzare un aggiustamento di congruità presentano una domanda scritta di approvazione preventiva alle autorità di vigilanza.
2. La domanda viene presentata in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha sede o in una lingua precedentemente approvata dall'autorità di vigilanza, e contiene almeno le informazioni previste dagli articoli da 3 a 6 del presente regolamento.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che la domanda includa ogni altra informazione pertinente che esse considerano potenzialmente necessaria per la valutazione e la decisione da parte dell'autorità di vigilanza. La domanda contiene prove documentali del processo decisionale interno dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione relativo alla domanda stessa.
4. Qualora una domanda venga presentata per più di un portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione, essa contiene le prove previste dagli articoli da 3 a 6 del presente regolamento, separatamente per ciascun portafoglio contemplato dalla domanda.

Articolo 2

Contenuto della domanda relativamente al portafoglio di attività dedicato

Per quanto riguarda il portafoglio di attività dedicato di cui all'articolo 77 ter, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE, la domanda contiene almeno i seguenti elementi:

- a) prove che il portafoglio di attività dedicato soddisfa tutte le condizioni pertinenti specificate all'articolo 77 ter, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE;
- b) dettagli delle attività comprese nel portafoglio dedicato, che consistono in informazioni voce per voce sulle attività unitamente alla procedura utilizzata nel raggruppare tali attività per classi di attività, qualità e durata del credito, ai fini della determinazione dello spread «fondamentale» di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE;
- c) una descrizione del processo utilizzato per conservare il portafoglio di attività dedicato, conformemente all'articolo 77 ter, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE, compresa la procedura per conservare la specularità dei flussi di cassa attesi, qualora si verifichi una rilevante variazione dei flussi di cassa.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

Articolo 3

Contenuto della domanda relativamente al portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione

Per quanto concerne il portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione cui si intende applicare l'aggiustamento di congruità, la domanda contiene almeno i seguenti elementi:

- a) prove che le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione soddisfano tutti i criteri specificati all'articolo 77 *ter*, paragrafo 1, lettere d), e), g) e j), della direttiva 2009/138/CE;
- b) qualora sussista un rischio di mortalità, prove quantitative che l'incremento della migliore stima del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non supera il 5 % in presenza di uno stress legato al rischio di mortalità specificato all'articolo 52 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 4

Contenuto della domanda scritta relativamente alla congruità dei flussi di cassa e alla gestione del portafoglio

Per quanto riguarda la congruità dei flussi di cassa nonché la gestione del portafoglio di obbligazioni ammissibile e del portafoglio di attività dedicato, la domanda contiene almeno i seguenti elementi:

- a) prove quantitative che i criteri dell'articolo 77 *ter*, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE sono soddisfatti, compresa una valutazione quantitativa e qualitativa della possibilità che un disallineamento provochi rischi sostanziali rispetto ai rischi intrinseci del settore assicurativo cui si intende applicare l'aggiustamento di congruità;
- b) prove che saranno introdotte procedure opportune per identificare, organizzare e gestire adeguatamente il portafoglio di obbligazioni e il portafoglio di attività dedicato, separatamente dalle altre attività dell'impresa, e garantire che sia impossibile procedere alla copertura delle perdite derivanti dalle altre attività dell'impresa utilizzando le attività dedicate, ai sensi dell'articolo 77 *ter*, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE;
- c) prove del modo in cui i fondi propri saranno adattati ai sensi dell'articolo 81 della direttiva 2009/138/CE per riflettere qualsiasi riduzione di trasferibilità;
- d) prove del modo in cui il requisito patrimoniale di solvibilità sarà adattato per riflettere adeguatamente ogni portata limitata della diversificazione del rischio. Se del caso saranno incluse anche prove dell'osservanza degli articoli 216, 217 e 234 del regolamento delegato (UE) 2015/35. Qualora le imprese di assicurazione e di riassicurazione intendano calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità utilizzando un modello interno, ma non abbiano ottenuto la necessaria approvazione dell'autorità di vigilanza, le prove previste dal presente paragrafo sono presentate sulla base del risultato della formula standard nonché del modello interno non approvato.

Articolo 5

Contenuto supplementare della domanda scritta

Oltre alle informazioni specificate negli articoli 3 e 4 del presente regolamento, la domanda include anche i seguenti elementi:

- a) conferma che le condizioni di cui all'articolo 77 *ter*, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE saranno soddisfatte qualora le autorità di vigilanza approvino l'applicazione di un aggiustamento di congruità;
- b) il piano di liquidità di cui all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;
- c) le valutazioni di cui all'articolo 44, paragrafo 2 *bis*, lettera b), della direttiva 2009/138/CE;
- d) le valutazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 2 *bis*, della direttiva 2009/138/CE;
- e) una spiegazione e una dimostrazione dettagliate del processo di calcolo utilizzato per determinare l'aggiustamento di congruità conformemente ai requisiti di cui all'articolo 77 *quater* della direttiva 2009/138/CE;
- f) un elenco delle altre domande presentate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di cui è attualmente prevista la presentazione entro i sei mesi successivi ai fini dell'approvazione di qualsiasi elemento del regime transitorio di cui all'articolo 308 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

*Articolo 6***Valutazione della domanda**

1. L'autorità di vigilanza conferma il ricevimento della domanda dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
2. La domanda è considerata completa dall'autorità di vigilanza qualora contenga tutte le prove previste dagli articoli da 2 a 5 del presente regolamento.
3. L'autorità di vigilanza conferma la completezza o meno della domanda entro 30 giorni dal suo ricevimento.
4. Se l'autorità di vigilanza stabilisce che la domanda non è completa, informa immediatamente l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che il periodo di approvazione non è iniziato e specifica il motivo per cui la domanda non è ritenuta completa.
5. L'autorità di vigilanza garantisce l'adozione di una decisione in merito a una domanda entro 6 mesi dal ricevimento della domanda completa.
6. Il fatto che l'autorità di vigilanza abbia confermato che una domanda è completa non le impedisce di richiedere ulteriori informazioni necessarie per valutare la domanda. La richiesta specifica le ulteriori informazioni necessarie e i motivi della richiesta.
7. La valutazione della domanda implica una comunicazione continua con l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e può includere richieste di aggiustamenti, da parte delle autorità di vigilanza, relativi al modo in cui l'impresa intende applicare l'aggiustamento di congruità. Qualora l'autorità di vigilanza stabilisca che sarebbe possibile approvare l'applicazione di un aggiustamento di congruità, a condizione che siano effettuati aggiustamenti, notifica senza indugio all'impresa di assicurazione o di riassicurazione, per iscritto, gli aggiustamenti richiesti.
8. I giorni compresi tra la data in cui l'autorità di vigilanza richiede ulteriori informazioni o aggiustamenti ai sensi dei paragrafi 6 e 7 e la data in cui detta autorità riceve tali informazioni o aggiustamenti, non sono inclusi nel periodo di sei mesi di cui al paragrafo 5.
9. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che tutte le prove documentali siano messe a disposizione, anche in forma elettronica se possibile, all'autorità di vigilanza per tutta la durata della valutazione della domanda.
10. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa l'autorità di vigilanza di qualsiasi modifica apportata ai dettagli della domanda. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa l'autorità di vigilanza di una modifica apportata alla propria domanda, questa viene considerata come una nuova domanda salvo che:
 - a) la modifica sia dovuta a una richiesta di ulteriori informazioni o modifiche da parte dell'autorità di vigilanza, o
 - b) l'autorità di vigilanza sia convinta che la modifica non influisca sensibilmente sulla valutazione della domanda da parte dell'autorità stessa.
11. Un'impresa di assicurazione o di riassicurazione può ritirare una domanda, mediante notifica scritta, in qualsiasi fase, prima della decisione da parte dell'autorità di vigilanza. Se in seguito l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta nuovamente la domanda o presenta una domanda aggiornata, l'autorità di vigilanza considera quest'ultima come una nuova domanda.

*Articolo 7***Decisione sulla domanda**

1. L'autorità di vigilanza può prendere in considerazione prove diverse da quelle previste agli articoli da 2 a 5 del presente regolamento, qualora tali prove siano rilevanti per valutare l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 77 *ter*, paragrafo 1, e 77 *quater*, della direttiva 2009/138/CE per l'adozione di una decisione sull'approvazione della domanda.
2. La decisione dell'autorità di vigilanza sull'approvazione della domanda è comunicata per iscritto nella stessa lingua in cui è stata redatta la domanda.
3. Qualora sia stata ricevuta un'unica domanda per più portafogli di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione, l'autorità di vigilanza può decidere di approvare la domanda soltanto per alcuni dei portafogli compresi in essa. In tal caso la comunicazione scritta della decisione specifica i portafogli di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione cui può essere applicato un aggiustamento di congruità.

4. Se l'autorità di vigilanza decide di respingere una domanda, per alcuni o tutti i portafogli compresi nella domanda, essa esprime chiaramente i motivi di tale decisione.
5. Qualora le imprese di assicurazione e di riassicurazione siano autorizzate ad applicare un aggiustamento di congruità a un portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione, si ritiene che l'ambito di applicazione di tale decisione di approvazione si estenda alle attività e obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione aggiunte in futuro a tale portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità, a condizione che le imprese possano dimostrare quanto segue:
- le obbligazioni e le attività future presentano le stesse caratteristiche delle attività e delle obbligazioni comprese nel portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità per cui è stata concessa l'approvazione;
 - tale portafoglio continua a soddisfare le condizioni pertinenti della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 8

Revoca dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza

Qualora l'autorità di vigilanza ritenga che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata a utilizzare un aggiustamento di congruità non soddisfi più le condizioni di cui all'articolo 77 *ter*, paragrafo 1, o all'articolo 77 *quater*, della direttiva 2009/138/CE, tale autorità di vigilanza informa immediatamente l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e spiega la natura della mancata osservanza.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER